

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO



TAV. N01

REGOLAMENTO URBANISTICO
ART. 55 L.R.T. 03.01.2005, N. 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Variante al R.U. vigente
Modificata a seguito del recepimento delle osservazioni

Sindaco e Assessore all'urbanistica:

Sig. Marcello Giuntini

Responsabile del Settore 3 - Ufficio Urbanistica:

Arch. Assuntina M. Messina



Febbraio 2016

TITOLO V Caratteri e disciplina del territorio rurale **(Omissis)**

Art. 60.5. Strutture pertinenziali per il concentrazione di animali domestici, per attività venatorie e di bassa corte non connesse alle esigenze di aziende agricole.

E' ammessa la custodia di animali di bassa corte e animali domestici di affezione (cani e gatti) a condizione che tale attività rimanga per caratteristiche e dimensioni nell'ambito del consumo familiare e per scopi amatoriali.

Per concentramenti di animali, si deve intendere un numero superiore a 5 animali.

In particolare, per quanto riguarda i concentramenti di animali domestici quali cani e gatti, il numero di questi non dovrà essere superiore a 40.

La detenzione e/o ricovero degli animali deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nella legislazione statale e regionale e nei loro Regolamenti di attuazione e le relative strutture devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione in materia di benessere degli animali e delle norme igienico sanitarie.

Le aree da utilizzare per i concentramenti di animali dovranno essere aree pertinenziali di edifici esistenti, provviste di idonea recinzione, adeguati ricoveri, idoneo sottofondo per la raccolta liquami e altrettanto idoneo smaltimento dei medesimi, comunque situate lontano dai ricettori sensibili nel rispetto dei limiti fissati dal PCCA, e, comunque, ad una distanza minima di ml 500 dal centro abitato e di 300 m. da qualsiasi edificio con destinazione d'uso residenziale non appartenente alla stessa proprietà.

Gli annessi per il ricovero di animali domestici e di bassa corte non connessi alle esigenze di aziende agricole, sono assimilati a strutture pertinenziali realizzate per finalità amatoriali da parte di soggetti privati aventi titolo. Tali strutture non sono riconducibili a canili sanitari e canili rifugio di cui alla L.R.T. n. 59/2009 e relativo regolamento di attuazione (Dpgr n. 38/R/2001).

La realizzazione di tali strutture è consentita su tutto il territorio comunale aperto di cui alle zone E2, E3 ed E4 ad esclusione delle seguenti aree:

- aree boscate
- A.R.
- ARPA
- SIR e SIC
- punti panoramici
- aree di interesse archeologico
- geositi
- aree a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata o molto elevata
- zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua e aree di estensione pari a 200 m di raggio intorno ai pozzi utilizzati per scopi idropotabili.

Per la realizzazione di manufatti nelle aree pertinenziali atte ad ospitare un piccolo numero di animali domestici inferiore a 5 si applica l'art. 137 c.1, lettera 6 della L.R.T. n. 65/2014.

Per la realizzazione di strutture atte ad ospitare un concentramento di animali superiore a n. 5 si applica l'art. 78 o 79 c.3 della L. R.T. n.65/2014 ai sensi del quale la realizzazione di tali manufatti in



territorio rurale è soggetta a SCIA.

Per le dimensioni e le caratteristiche dei ricoveri si fa riferimento alla normativa vigente regionale.

In particolare la realizzazione di tali annessi è consentita a condizione che non comportino modifica sostanziale della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano :

- realizzati in legno , altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona purchè prescritti dalla disciplina del territorio comunale per il territorio aperto;
- siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione, salvo diverse disposizioni contenute nella disciplina del territorio rurale;
- devono essere schermati con essenze arboree autoctone.

Per quanto attiene le strutture ospitanti cani queste devono attenersi alle seguenti prescrizioni costruttive:

- i box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili;
- nei box la superficie disponibile per ogni cane deve essere di mq.8, di cui almeno due coperti con un lato di almeno 2 metri;
- i box devono avere un fondo impermeabilizzato , con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui;

Per ogni 10 box ci deve essere un recinto esterno per la sgambatura con una superficie di almeno 30 mq , con un lato minimo di almeno 4 ml.

I recinti esterni devono essere provvisti di un adeguato sistema di drenaggio che eviti il ristagno dell'acqua e l'altezza minima delle recinzioni interne ed esterne deve essere di almeno 2 ml.

Le reti utilizzate devono avere maglie da 3 a 5 cm , adeguate alle dimensioni dei cani custoditi.

Nei box vi deve essere, per ognuno degli animali presenti, una cuccia lavabile sollevata da terra e di dimensioni adeguate.

Inoltre non sono consentite opere che alterino lo stato dei luoghi, è ammesso solo un sottofondo interno ai ricoveri che abbia la sola funzione di convogliare i reflui.

- vi è l'obbligo della demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti a servizio delle stesse e messa in pristino delle relative aree, al momento della cessazione dell'attività amatoriale.

È consentita la realizzazione di annessi per animali di bassa corte (polli, conigli, etc) ad uso amatoriale e per autoconsumo aventi le seguenti caratteristiche:

- superficie massima del recinto di mq 25 di cui almeno il 25% (pari a mq 6,25) completamente tamponato e coperto. Il recinto dovrà essere realizzato in rete metallica e paletti in legno o ferro verniciato dell'altezza massima di mt 1,80, con la possibilità di coprire la superficie scoperta tramite rete metallica anti intrusione;

- i ricoveri devono soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili, di conseguenza le acque di scolo derivanti dal lavaggio dovranno obbligatoriamente esser sottoposte ad adeguato trattamento, al fine di garantire la tutela dei corpi idrici ricettori e delle acque sotterranee;

- si prescrivono schermature con siepi di piante autoctone per limitare l'impatto visivo dei suddetti manufatti.

- la distanze minime da rispettare rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo dovranno essere pari ad almeno 50 m.

- vi è l'obbligo della demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti a servizio delle stesse e messa in pristino delle relative aree, al momento della cessazione dell'attività amatoriale.

60.5.1. Per le attività faunistico-venatorie è consentita la realizzazione di strutture funzionali all'attività (ricovero cani da caccia, magazzino). Sono soggetti abilitati alla richiesta del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 78 o 79 c.3 della L. R.T. n.65/2014 per la realizzazione dei

ricoveri/magazzino esclusivamente i legali rappresentanti delle squadre di caccia organizzate e regolarmente iscritte all'ATC competente e le Associazioni Venatorie riconosciute. Tali strutture sono soggette all'Autorizzazione Sanitaria prevista dall'Art. 24 del D.P.R. n° 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

I soggetti abilitati di cui sopra dovranno dimostrare di avere la propria sede legale all'interno del territorio comunale e avere un titolo di possesso o d'uso delle aree interessate all'intervento.

Le strutture dovranno essere localizzate a non meno di metri 300 da qualsiasi edificio con destinazione d'uso residenziale. Ciascun ricovero/magazzino non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore a metri 500 da altre strutture simili esistenti.


Ciascuna squadra o Associazione potrà essere titolare di un solo ricovero/magazzino e dovrà provvedere alla rimozione di eventuali altre strutture simili, anche se provvisorie e/o precarie, precedentemente realizzate.

Dovranno essere rispettate le seguenti specifiche tecniche:

- Nei box la superficie disponibile per ogni cane dovrà essere di mq. 8,00, di cui almeno mq. 2,00 coperti, con un lato di almeno ml. 2,00.
- Ogni ricovero per cani potrà ospitare massimo 10 box, ciascuno dei quali dovrà avere una superficie massima di mq. 24,00 comprensivi di uno spazio coperto per il riposo e di uno scoperto per il moto, nel rispetto delle superfici minime per ciascun cane previste dalla normativa tecnica di riferimento.
- La struttura portante dei box dovrà essere realizzata in legno o in tubolari metallici debitamente ancorati alla platea di fondazione, e lo spazio coperto per il riposo potrà essere dotato su tre lati di tamponamento in legno o lamiera verniciata. Lo spazio scoperto destinato al moto ed il quarto lato del box dovranno essere chiusi esclusivamente con una recinzione costituita da pali di legno o ferro verniciato ai quali sarà fissata la rete metallica a maglia sciolta.
- La copertura dello spazio coperto dovrà essere realizzata con legno o lamiera verniciata, con falde inclinate a pendenza massima del 30%, e debitamente mimetizzata con specie vegetali autoctone.
- Ogni ricovero dovrà essere realizzato sulla base di un progetto unitario sia dal punto di vista del titolo abilitante che dal punto di vista tipologico – architettonico, garantendo un'omogeneità sia dei materiali che cromatica.

È ammessa la realizzazione di un locale di servizio per il deposito di mangimi ed attrezzature. Tale locale, realizzato completamente in legno o con lamiera verniciata, dovrà avere le dimensioni massime di mq. 35 al netto dei tamponamenti laterali e altezza massima in gronda di ml. 2,40 con pendenza massima del 30%. È inoltre ammessa, come prolungamento del locale deposito, la realizzazione di una tettoia completamente aperta della profondità massima di ml. 2,00. I box dovranno essere rifiniti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente lavabili e disinfettabili. In particolare il pavimento deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico e le pareti interne dovranno essere rivestite da materiali facilmente lavabili.

Ciascun ricovero dovrà essere dotato di apposito impianto di smaltimento delle acque reflue provenienti dal lavaggio di ciascun box, regolarmente autorizzato. Per ciascun ricovero dovrà essere garantito l'approvvigionamento idrico in quantità sufficiente a soddisfare le necessità di igiene e di abbeveraggio degli animali.



Nella realizzazione del ricovero dovrà essere posta particolare attenzione alla presenza di piantumazioni che garantiscano un adeguato livello di ombreggiatura, di mitigazione acustica ed ambientale dei box e dell'intervento in generale. Ove tali piante non fossero già presenti, si dovrà provvedere al loro impianto, utilizzando essenze autoctone.

L'intervento di cui al presente articolo non è ammesso nelle zone a esclusiva funzione agricola e nelle seguenti aree:

-aree boscate

-A.R.

-ARPA

-SIR e SIC

-punti panoramici

-aree di interesse archeologico

-geositi

-aree a pericolosità idraulica e geomorfologica elevata o molto elevata

-zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua e aree di estensione pari a 200 m di raggio intorno ai pozzi utilizzati per scopi idropotabili.

Nei casi in cui sia necessario l'allaccio alle reti tecnologiche, occorre richiedere il **parere preventivo** agli Enti preposti.

Parametri edilizi:

1. - Distanza minima dai confini: ml. 5,00;
2. - Altezza massima consentita: ml. 2,40;
3. Al termine di ogni attività di ricovero è fatto obbligo al titolare della SCIA di una dichiarazione di responsabilità in cui lo stesso si impegna a :
 - a) demolizione di eventuali strutture simili già realizzate e messa in pristino delle relative aree;
 - b) demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti a servizio delle stesse e messa in pristino delle relative aree al momento dell'eventuale scioglimento della squadra organizzata o di cessazione dell'attività titolare della concessione;
4. c) non avere dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
5. d) mantenimento della destinazione d'uso;

È ammesso il subentro di una nuova squadra o Associazione purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo.

A handwritten signature in blue ink is located in the upper right corner. Below it is a circular official stamp, also in blue ink, which is partially obscured by the signature and other scribbles.

REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO



TAV. 15

REGOLAMENTO URBANISTICO

ART.55 L.R.T. 03.01.2005 N.1



U.T.O.E. DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA
AREA NORD
DESTINAZIONI E STANDARD URBANISTICI
VARIANTE AL R.U. VIGENTE

SCALA 1:2.000

AMMINISTRAZIONE COMUNALE


SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA - MARCELLO GIUNTINI

RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - ASSUNTINA MARIA MESSINA ARCHITETTO



SETTEMBRE 2014

STATO VARIATO



red



STANDARD AREE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Totale abitanti 7.402 x 9,00 mq./ab. = 66.618 mq.

Verde pubblico Esistente			Verde pubblico Esistente		
ID	mq.	Ubicazione	ID	mq.	Ubicazione
MG1 - 1E	3.920	Area Seminario S. Francesco	MG2 - 27E	15.505	Parco di Poggio
MG1 - 2E	8.505	Area interna Bastioni Senesi	MG2 - 28E	9.050	Parco di Poggio
MG1 - 3E	7.760	Area esterna Bastioni Senesi	MG2 - 29E	2.090	Piazza del Mercato
MG1 - 4E	3.720	Parco della Rimembranza	MG2 - 30E	500	Viale del Risorgimento
MG1 - 5E	870	Giardini via Verdi	MG2 - 31E	1.850	Piazza De Gasperi
MG1 - 6E	460	Area esterna Mura medioevali via Massetana nord	MG2 - 32E	3.330	Piazza Dante Alighieri
MG1 - 7E	4.705	Area esterna Mura medioevali via Massetana nord	MG2 - 33E	2.810	Via delle Coste
MG1 - 8E	795	Giardini Torre del Candeliere	MG2 - 34E	2.040	Via delle Coste
MG2 - 9E	800	Via Cerboni	MG2 - 35E	885	Viale del Risorgimento
MG2 - 10E	5.980	Via Cerboni	MG2 - 36E	2.590	Viale del Risorgimento
MG2 - 11E	900	Via Cerboni	MG2 - 37E	3.045	Viale della Repubblica
MG2 - 12E	2.510	Via della Manganella	MG2 - 38E	2.020	Viale della Repubblica
MG2 - 13E	4.450	c/o Cimitero Comunale	MG2 - 39E	945	Via Allende
MG2 - 14E	2.340	P.E.E.P. Via Spinelli	MG3 - 40E	2.450	S.P. 28 Perolla
MG2 - 15E	810	P.E.E.P. Via Spinelli	MG3 - 41E	915	S.P. 28 Perolla
MG2 - 16E	860	P.E.E.P. Via Spinelli	Verde pubblico Progetto		
MG2 - 17E	340	P.E.E.P. Via Spinelli	ID	mq.	Ubicazione
MG2 - 18E	350	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 1P	8.325	Via Massetana nord
MG2 - 19E	2.625	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 2P	835	Via dell'Ortino
MG2 - 20E	2.010	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 3P	3.820	Via dell'Ortino
MG2 - 21E	24.740	Via Spinelli	MG1 - 4P	4.010	Area interna Mura medioevali via Massetana nord
MG2 - 22E	2.770	Via Maiorana	MG2 - 5P	17.415	c/o Cimitero Comunale
MG2 - 23E	1.730	Via Maiorana	MG2 - 6P	5.295	P.E.E.P. Via Spinelli
MG2 - 24E	660	Viale Fratti	MG3 - 7P	525	S.P. 151 Massetana
MG2 - 25E	2.750	Viale Fratti	MG3 - 8P	4.000	S.P. 151 Massetana
MG2 - 26E	3.785	Parco di Poggio	MG3 - 9P	10.405	c/o Lottizzazione Ghirlanda
			MG1 - 10P	145	Via Curtatone

TOTALE VERDE PUBBLICO MQ 195.945 > 66.618 MQ



REGOLAMENTO URBANISTICO
COMUNE DI MASSA MARITTIMA
PROVINCIA DI GROSSETO



TAV. 16

REGOLAMENTO URBANISTICO
ART.55 L.R.T. 03.01.2005 N.1

U.T.O.E. DI MASSA MARITTIMA E GHIRLANDA
AREA SUD

DESTINAZIONI E STANDARD URBANISTICI
MODIFICATA A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DELLE OSSERVAZIONI

SCALA 1:2.000

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA - MARCELLO GIUNTINI
RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO - ASSUNTINA MARIA MESSINA ARCHITETTO



SETTEMBRE 2014

STANDARD AREE VERDE PUBBLICO ATTREZZATO

Totale abitanti 7.402 x 9,00 mq./ab. = 66.618 mq.

Verde pubblico Esistente			Verde pubblico Esistente		
ID	mq.	Ubicazione	ID	mq.	Ubicazione
MG1 - 1E	3.920	Area Seminario S. Francesco	MG2 - 27E	15.505	Parco di Poggio
MG1 - 2E	8.505	Area interna Bastioni Senesi	MG2 - 28E	9.050	Parco di Poggio
MG1 - 3E	7.760	Area esterna Bastioni Senesi	MG2 - 29E	2.090	Piazza del Mercato
MG1 - 4E	3.720	Parco della Rimembranza	MG2 - 30E	500	Viale del Risorgimento
MG1 - 5E	870	Giardini via Verdi	MG2 - 31E	1.850	Piazza De Gasperi
MG1 - 6E	460	Area esterna Mura medioevali via Massetana nord	MG2 - 32E	3.330	Piazza Dante Alighieri
MG1 - 7E	4.705	Area esterna Mura medioevali via Massetana nord	MG2 - 33E	2.810	Via delle Coste
MG1 - 8E	795	Giardini Torre del Candeliere	MG2 - 34E	2.040	Via delle Coste
MG2 - 9E	800	Via Carboni	MG2 - 35E	885	Viale del Risorgimento
MG2 - 10E	5.980	Via Carboni	MG2 - 36E	2.590	Viale del Risorgimento
MG2 - 11E	900	Via Carboni	MG2 - 37E	3.045	Viale della Repubblica
MG2 - 12E	2.510	Via della Manganella	MG2 - 38E	2.020	Viale della Repubblica
MG2 - 13E	4.450	c/o Cimitero Comunale	MG2 - 39E	945	Via Allende
MG2 - 14E	2.340	P.E.E.P. Via Spinelli	MG3 - 40E	2.450	S.P. 28 Perolla
MG2 - 15E	810	P.E.E.P. Via Spinelli	MG3 - 41E	915	S.P. 28 Perolla
MG2 - 16E	860	P.E.E.P. Via Spinelli	Verde pubblico Progetto		
MG2 - 17E	340	P.E.E.P. Via Spinelli	ID	mq.	Ubicazione
MG2 - 18E	350	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 1P	8.325	Via Massetana nord
MG2 - 19E	2.625	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 2P	835	Via dell'Ortino
MG2 - 20E	2.010	P.E.E.P. Via Spinelli	MG1 - 3P	3.820	Via dell'Ortino
MG2 - 21E	24.740	Via Spinelli	MG1 - 4P	4.010	Area interna Mura medioevali via Massetana nord
MG2 - 22E	2.770	Via Maiorana	MG2 - 5P	17.415	c/o Cimitero Comunale
MG2 - 23E	1.730	Via Maiorana	MG2 - 6P	5.295	P.E.E.P. Via Spinelli
MG2 - 24E	660	Viale Fratti	MG3 - 7P	525	S.P. 151 Massetana
MG2 - 25E	2.750	Viale Fratti	MG3 - 8P	4.000	S.P. 151 Massetana
MG2 - 26E	3.785	Parco di Poggio	MG3 - 9P	10.405	c/o Lottizzazione Ghirlanda
			MG1 - 10P	145	Via Curtatone

TOTALE VERDE PUBBLICO MQ 195.945 > 66.618 MQ



[Handwritten signature]

